

**ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 L. N. 241/1990 PER  
FAVORIRE L'OSPITALITÀ' BREVE CONVENZIONATA  
DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE E A  
BASSO REDDITO IN STRUTTURE TURISTICHE**

**Tra**

L'**Alma Mater Studiorum – Università Di Bologna** (d'ora in poi denominata Università), c.f. 80007010376, con sede in Bologna, via Zamboni 33, in persona del Rettore, Francesco Ubertini;

**e**

Il **Comune di Bologna** (d'ora in poi denominato Comune), c.f. 01232710374, con sede in Bologna, P.zza Maggiore n. 2, in persona del Sindaco, Virginio Merola;

**PREMESSO CHE**

1. Il Comune, ha tra i suoi obiettivi, espressi nelle linee programmatiche di mandato, quello di stimolare e sostenere un mercato della locazione residenziale con canoni contenuti, per agevolare i conduttori più vulnerabili, compresi gli studenti universitari, ricercatori, lavoratori fuori sede a basso reddito;
2. l'Università, ai sensi dell'art. 2.1 del proprio Statuto, si impegna a realizzare iniziative concrete volte a migliorare le condizioni culturali, sociali e materiali degli studenti e a favorirne l'inserimento nelle comunità locali, d'intesa e con il supporto delle amministrazioni locali;
3. l'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha avuto un impatto notevole sul mercato della locazione residenziale sia per i locatari, che comprendono un elevato numero di studenti fuori sede, sia per i locatori
4. tra le conseguenze della emergenza sanitaria da COVID-19 si sta

evidenziando una significativa contrazione anche del settore turistico, che in anni recenti aveva contribuito al sostegno dell'economia locale nella complicata fase di ripresa dopo la crisi finanziaria del decennio scorso;

5. Comune e Università hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa assieme a Città Metropolitana di Bologna, Fondazione per l'Innovazione Urbana, Associazioni Sindacali rappresentative degli inquilini e della proprietà edilizia, approvato con Delibera della Giunta comunale DG/PRO/2020/126 n.rep. DG/2020/99 - P.G. 185625/2020 del 13 Maggio 2020 all'interno del quale sono stati individuati criteri e modalità per la concessione di contributi economici "una tantum", per il sostegno del mercato della locazione residenziale agevolata, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
6. con detto Protocollo si è condivisa l'opportunità di valutare in via d'urgenza alcune misure temporanee, tra cui un incentivo agli operatori dell'ospitalità turistica che, pur mantenendo in essere la loro prevalente attività di servizio al turismo, ospitano, in via transitoria, studenti universitari "fuori sede", a prezzi convenzionati;
7. l'Università e il Comune riconoscono che l'accesso alla casa dignitosa e economicamente sostenibile per gli studenti fuori sede e a basso reddito, contribuisce a realizzare la finalità di diritto allo studio comuni ad entrambi gli Enti;
8. l'Università, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2020 - punto ordine del giorno 06/01 "Linee guida per l'organizzazione e l'erogazione della didattica mista nel primo semestre 2020/21 e fase 3 dell'emergenza sanitaria"- ha determinato l'adozione di un sistema misto – in presenza e da remoto – per l'organizzazione e l'erogazione della didattica per tutto il primo semestre dell'anno accademico 2020/2021 e per l'eventuale perdurare dell'emergenza sanitaria da COVID-19

9. l'Università e il Comune ritengono necessario intervenire con misure destinate ad agevolare la permanenza in città degli studenti universitari "fuori sede" e a basso reddito per brevi periodi in ragione delle nuove modalità di organizzazione della didattica di cui al punto precedente
10. con Delibera di Giunta Comunale P.G. 226776/2020 APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI "UNA TANTUM" DESTINATI AL SOSTEGNO DEL MERCATO DELLA LOCAZIONE RESIDENZIALE AGEVOLATA NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19", il Comune ha inteso rispondere alla necessità di una generale riduzione dei canoni d'affitto, nell'ambito dei contratti di locazione concordata ex art. 2 comma 3 della L 431/98, quale azione complementare a quella oggetto del presente Accordo;
11. con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21/07/2020 conservata in Atti,- punto ordine del giorno 08/01 "Accordo ai sensi dell'art. 15 L. n. 241/1990 per il sostegno della locazione residenziale breve convenzionata per studenti universitari, nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"- l'Università ha deciso di realizzazione congiuntamente al Comune una misura straordinaria per il sostegno alla locazione breve di studenti fuori sede a basso reddito

**VISTO CHE**

12. l'art. 3.1. lett. b) e l'art. 3.3. dello Statuto dell'Università consentono la stipula di accordi con soggetti pubblici e privati per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali;
13. l'art. 15 della L. n. 241/1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

**TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO**

## SEGUE

### **Art. 1 – Valore delle premesse**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### **Art. 2 – Misura a sostegno dell'ospitalità breve convenzionata per studenti a basso reddito e fuori sede**

1. Università e Comune intervengono congiuntamente e in misura paritaria erogando, mediante apposito bando di concorso, contributi a fondo perduto - per un ammontare complessivo di 500.000,00 euro - alle strutture legittimamente operanti ubicate nel comune di Bologna come definite dall'art. 4 della Legge Regionale 20 luglio 2004 n. 16 che ospiteranno, a prezzi agevolati rispetto a quelli di mercato, studenti fuori sede a basso reddito nell'arco temporale relativo all'anno accademico 2020/2021, per periodi superiori alla settimana e inferiori al mese consecutivo per studente.
2. Per accedere alla misura le strutture ospitanti dovranno:
  - a. attenersi al seguente tariffario massimo (comprensivo di utenze e di ogni altro servizio eventualmente offerto):
    - i. camera singola: 120 euro a settimana (per frazioni inferiori alla settimana -aggiuntivi rispetto alla settimana base- il prezzo non può essere superiore ad Euro 20,00 per notte);
    - ii. monolocale: 180 euro a settimana (per frazioni inferiori alla settimana -aggiuntivi rispetto alla settimana base- il prezzo non può essere superiore ad Euro 30,00 per notte);
    - iii. appartamento con due o più stanze:  $\frac{2}{3} * (PL1 + PL2 + Pli..)$ , dove PL è il prezzo base settimanale della camera singola (per frazioni inferiori alla settimana il prezzo per notte -aggiuntiva rispetto alla settimana base- viene calcolato in analogia ai punti precedenti)

- b. ospitare studenti fuori sede a basso reddito in possesso dei seguenti requisiti di eleggibilità:
    - i. regolare iscrizione all'anno accademico 2020/2021 ad un corso di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico con sede nel comune di Bologna;
    - ii. valore ISEE in corso di validità per prestazioni agevolate di diritto allo studio non superiore a 35.000,00 euro;
    - iii. residenza in comuni la cui distanza da Bologna sia percorribile, con i mezzi di trasporto pubblico, in un tempo superiore a novanta minuti; detti comuni sono individuati dall'Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori ER.GO nell'ambito del bando di concorso per l'assegnazione delle borse di studio per l'a.a. 2020/2021;
  - c. acquisire dagli studenti ospitati apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di eleggibilità di cui al precedente punto b), da trasmettere al Comune unitamente alla richiesta di contributo.
3. Il contributo da corrispondere a fondo perduto alle strutture extralberghiere e alberghiere che decidano di aderire a questa iniziativa sarà pari al 50% del prezzo convenzionale applicato, secondo quanto indicato nel precedente comma al punto a).

### **Art. 3 – Impegni del Comune**

1. Il Comune mette a disposizione di questa iniziativa 250.000,00 Euro che trovano copertura nel Capitolo U46135-000 del proprio Bilancio.
2. Il Comune si impegna a predisporre il bando di concorso per l'erogazione dei contributi e a gestire le richieste che perverranno dalle strutture ricettive in esito al bando in parola, nonchè ad erogare il contributo agli aventi diritto.
3. Il Comune effettuerà verifiche sulle richieste di contributo per accertare il

rispetto degli obblighi posti in capo alle strutture ospitanti di cui all'articolo precedente, in via autonoma per quanto attiene alla veridicità dei dati dichiarati dalla struttura in merito alle tariffe applicate, al periodo di soggiorno dello studente nonché al rispetto delle condizioni di sicurezza in relazione all'emergenza epidemiologica, e con la collaborazione dell'Università, in relazione ai dati autocertificati dagli studenti.

#### **Art. 4 – Impegni dell'Università**

1. L'Università riconosce un contributo forfettario a copertura delle spese sostenute dal Comune per le attività di cui al comma 3 del presente articolo, quantificato in 250.000,00 Euro, che sarà erogato a fronte di apposita rendicontazione degli oneri sostenuti da parte del Comune e degli esiti del monitoraggio sulla effettiva fruizione dei servizi in parola da parte degli studenti universitari.
2. L'Università effettuerà, su richiesta del Comune, la verifica sui dati autocertificati dagli studenti in relazione ai requisiti di eleggibilità indicati nell'articolo 2 comma 2 lettera b) del presente accordo.

#### **Art. 5 – Durata**

Il presente accordo ha effetto dalla data di stipula fino al 30/10/2021.

#### **Art. 6 – Tutela dei dati**

1. Ciascuna delle Parti provvede alle operazioni di trattamento e di eventuale comunicazione dei dati personali dalle stesse rispettivamente raccolti e detenuti, nel rispetto delle disposizioni e dei principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e al G.D.P.R. UE 2016/679 e comunque esclusivamente per le rispettive finalità istituzionali, in particolare, per tutti gli adempimenti connessi all'organizzazione e fruizione del servizio oggetto della presente convenzione.
2. Ciascuna parte in ordine alle attività di rispettiva competenza, si impegna sotto la propria responsabilità, a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti

dalle suddette normative.

#### **Art. 7 – Controversie**

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente accordo e dalle convenzioni attuative.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole della lite, la controversia sarà devoluta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 2) del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

#### **Art. 8 – Forma di stipula e oneri di registrazione**

1. La presente convenzione è stipulata mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale delle parti in conformità al disposto dell'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.
2. La presente convenzione è soggetta a imposta di bollo e a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 9 Tariffa parte I Allegata al D.P.R. n. 131/1986.
3. Le spese di registrazione e di bollo sono sostenute in egual misura da entrambe le Parti.
4. La presente convenzione è il risultato della negoziazione intercorsa tra le parti che, sottoscrivendola con firma digitale, dichiarano di approvarla in ogni sua parte e per l'intero.
5. La data del presente atto è quella di apposizione della firma digitale da parte dell'ultimo dei firmatari.

#### **LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

Bologna, li ....

Per l'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA

Il Rettore

Francesco Ubertini

Per il COMUNE DI BOLOGNA

Il Sindaco

Virginio Merola